

Consiglio di Stato  
Piazza Governo 6  
Casella postale 2170  
6501 Bellinzona  
telefono +41 91 814 41 11  
fax +41 91 814 44 35  
e-mail [can@ti.ch](mailto:can@ti.ch)  
web [www.ti.ch](http://www.ti.ch)

Repubblica e Cantone  
Ticino

---

## Il Consiglio di Stato

Ufficio federale dell'ambiente  
UFAM  
3003 Berna

[polg@bafu.admin.ch](mailto:polg@bafu.admin.ch)

### **Procedura di consultazione concernente il Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2022**

Gentili signore, egregi signori,

abbiamo ricevuto la vostra lettera del 22 dicembre 2021 in merito alla summenzionata procedura di consultazione e ringraziamo per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio.

Il Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2022, contempla la revisione o l'emanazione delle seguenti ordinanze:

- ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAAt) e ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR) per quanto riguarda la produzione di pannelli di truciolato e di fibre di legno e lo smaltimento dei rifiuti di legno,
- ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim), diverse ordinanze del DATEC concernenti autorizzazioni speciali (OAS) e nuova ordinanza sul registro delle autorizzazioni speciali PF.

Nella sostanza sosteniamo le proposte di modifica dell'OIAAt, che si traducono nell'adeguamento al miglior stato della tecnica degli impianti di produzione.

Non abbiamo osservazioni in merito alla modifica dell'OPSR, che propone un nuovo articolo per regolamentare esplicitamente il destino del legno usato, definendo dei valori limite per alcune sostanze, specificatamente per il legno (oggi sanciti per esempio nell'allegato 4 per i materiali combustibili in generale).

Condividiamo in generale gli intendimenti alla base delle modifiche dell'ORRPChim e delle ordinanze del DATEC concernenti le autorizzazioni speciali, volte ad attuare alcune misure contenute nel Piano d'azione per la riduzione del rischio e l'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari tramite l'armonizzazione delle attività formative, l'organizzazione di un'adeguata offerta di formazione continua e la creazione di un registro nazionale delle autorizzazioni.

In particolare valutiamo positivamente la limitazione temporale delle autorizzazioni speciali, con l'obbligo di formazione continua per il relativo rinnovo che potrebbe nondimeno essere rafforzata in considerazione dell'aumento della validità di tali autorizzazioni da 5 (secondo intendimenti del Piano d'azione) a 8 anni. Il riconoscimento delle abilitazioni rilasciate in base al diritto previgente dovrebbe inoltre essere possibile anche oltre il 30 giugno 2026, per non aumentare eccessivamente il carico amministrativo legato a tali procedure.

Rileviamo, a tal proposito, che oltre ai costi per il perfezionamento professionale menzionati nel Rapporto esplicativo, le nuove disposizioni comporteranno anche spese supplementari per i Cantoni, in particolare per oneri di controllo.

Auspichiamo che si sviluppi a livello nazionale materiale didattico uniforme per le diverse autorizzazioni speciali. Ciò promuoverebbe lo stesso livello di formazione in tutta la Svizzera e un aggiornamento standardizzato dei contenuti. In ogni caso riteniamo imprescindibile che, attraverso contributi federali, l'offerta di formazione possa essere garantita anche in lingua italiana.

Rileviamo che nel progetto in esame (per diverse ordinanze) la parola "Gartenbau" è stata erroneamente tradotta con "orticoltura", mentre in altri testi di legge viene generalmente tradotta con "ortoflorovivaismo".


Anche la nuova Ordinanza sul registro delle autorizzazioni speciali PF, previste in formato digitale, è accolta di principio favorevolmente, in quanto agevola la verifica e il rinnovo delle autorizzazioni da parte dell'ente pubblico minimizzando la documentazione cartacea. Il suo utilizzo potrebbe nondimeno essere semplificato e ottimizzato e includere segnatamente la possibilità di generare un documento digitale (codice QR).

In allegato vi trasmettiamo i moduli di risposta relativi alle diverse ordinanze con le valutazioni e osservazioni di dettaglio.

Vogliate gradire, gentili signore ed egregi signori, i più distinti saluti.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

  
Manuele Bertoli

Il Cancelliere

  
Arnaldo Coduri

Allegati:

- Modulo di risposta 1 - OIAt
- Modulo di risposta 3 - ORRPChim

**RG n. 1536 del 30 marzo 2022**

Copia a:

Dipartimento del territorio (dt-dir@ti.ch)

Dipartimento delle finanze e dell'economia (dfe-dir@ti.ch)

Divisione dell'ambiente (dt-da@ti.ch)

Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (dt-spaas@ti.ch)

Divisione dell'economia (dfe-de@ti.ch)

Sezione dell'agricoltura (dfe-sa@ti.ch)

Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)

Pubblicazione in Internet



Referenz/Aktenzeichen: BAFU-D-3C653401/1032

## **Luftreinhalte-Verordnung (LRV) / Ordonnance sur la protection de l'air (OPair) / Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt)**

Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank. / Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. Merci beaucoup. / Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti in formato Word. Grazie.

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an / Merci d'envoyer votre prise de position par courrier électronique à / Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica:

[polg@bafu.admin.ch](mailto:polg@bafu.admin.ch)

### **1 Absender / Expéditeur / Mittente**

Organisation / Organisation / Organizzazione	Consiglio di Stato
Abkürzung / Abréviation / Abbreviazione	CdS
Adresse / Adresse / Indirizzo	Ticino
Name / Nom / Nome	
Datum / Date / Data	

## 2 Luftreinhalte-Verordnung LRV / Ordonnance sur la protection de l'air (OPair) / Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt)

### 2.1 Grundsätzliche Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali

Nonostante la modifica dell'OIAt riguardi una sola ditta attiva in Svizzera – e un insediamento di una ditta analoga sul territorio ticinese appaia al momento improbabile - ci troviamo di principio d'accordo con le modifiche proposte. La soppressione del divieto di impiegare legname di scarto nella produzione di pannelli di truciolato e di fibre è infatti accompagnata da un notevole inasprimento dei valori limite di emissione dei molteplici inquinanti che vengono prodotti durante la fabbricazione di questi materiali, in particolare per sostanze quali le polveri, i composti organici volatili (nuovo valore limite in mg/m<sup>3</sup> al posto di g C/t, che rende più semplice la verifica), la formaldeide (al momento l'OIAt non prevede alcuna limitazione delle emissioni) e gli ossidi di azoto (riduzione del limite di emissione da 250 a 150 mg/m<sup>3</sup>). Con la modifica dell'OIAt ciò si traduce nell'adeguamento allo stato della tecnica degli impianti di produzione secondo la BAT (best available technology). La fattibilità tecnica e operativa delle nuove disposizioni è stata verificata sugli impianti esistenti nell'unico stabilimento della Svizzera. Diverse misure necessarie per uniformarsi ai futuri valori limite sono state ampiamente attuate già prima della presente revisione dell'OIAt.

L'utilizzo del legname di scarto come combustibile per generare calore di processo genera inoltre un ciclo virtuoso rispettoso del clima e delle risorse, in quanto viene sfruttato il potenziale termico esistente, permettendo di sostituire i combustibili fossili.

**Sind Sie mit dem Entwurf einverstanden (LRV)?**

**Êtes-vous d'accord avec le projet (OPair) ?**

**Siete d'accordo con l'avamprogetto (OIAt)?**

Zustimmung / Approuvé / Approvazione

Mehrheitliche Zustimmung / Largement approuvé / Ampia approvazione

Mehrheitliche Ablehnung / Largement rejeté / Ampia disapprovazione

Ablehnung / Rejeté / Disapprovazione

**2.2 Bemerkungen zu den Artikeln und Anhängen / Remarques sur les articles et annexes / Osservazioni sugli articoli e gli allegati**

Ziffer / Chiffre / Numero	Zustimmung / Approbation / Approvazione	Antrag / Proposition / Richiesta	Begründung / Justification / Motivazione
<b>Anhang 2 LRV / Annexe 2 OPair / Allegato 2 OIAt</b>			
Ziff. / Chiff. / N. 841	<input checked="" type="checkbox"/> Ja / oui / sì <input type="checkbox"/> Nein / non / no <input type="checkbox"/> Teilweise / partielle / parziale	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
Ziff. / Chiff. / N. 842	<input checked="" type="checkbox"/> Ja / oui / sì <input type="checkbox"/> Nein / non / no <input type="checkbox"/> Teilweise / partielle / parziale	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
Ziff. / Chiff. / N. 843	<input checked="" type="checkbox"/> Ja / oui / sì <input type="checkbox"/> Nein / non / no <input type="checkbox"/> Teilweise / partielle / parziale	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
Ziff. / Chiff. / N. 844	<input checked="" type="checkbox"/> Ja / oui / sì <input type="checkbox"/> Nein / non / no <input type="checkbox"/> Teilweise / partielle / parziale	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
Ziff. / Chiff. / N. 845	<input checked="" type="checkbox"/> Ja / oui / sì <input type="checkbox"/> Nein / non / no <input type="checkbox"/> Teilweise / partielle / parziale	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
Ziff. / Chiff. / N. 846	<input checked="" type="checkbox"/> Ja / oui / sì <input type="checkbox"/> Nein / non / no <input type="checkbox"/> Teilweise / partielle / parziale	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
Ziff. / Chiff. / N. 847	<input checked="" type="checkbox"/> Ja / oui / sì <input type="checkbox"/> Nein / non / no <input type="checkbox"/> Teilweise / partielle / parziale	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
Ziff. / Chiff. / N. 848	<input checked="" type="checkbox"/> Ja / oui / sì <input type="checkbox"/> Nein / non / no <input type="checkbox"/> Teilweise / partielle / parziale	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.



Referenz/Aktenzeichen: BAFU-D-3C653401/1032

## **Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV), Verordnungen über die Fachbewilligung für die Verwendung von Pflanzenbehandlungsmitteln (VFB) und Verordnung Register Fachbewilligung / Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim), Ordonnances relatives au permis pour l'utilisation des produits de traitement des plantes (OPer) et Ordonnance relative au gregister des permis / Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) e ordinanze concernente l'autorizzazione speciale per l'impiego di prodotti per il trattamento delle piante (OAI)**

Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank. / Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. Merci beaucoup. / Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti in formato Word. Grazie.

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an / Merci d'envoyer votre prise de position par courrier électronique à / Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica: [polg@bafu.admin.ch](mailto:polg@bafu.admin.ch)

### **1 Absender / Expéditeur / Mittente**

Organisation / Organisation / Organizzazione	Consiglio di Stato
Abkürzung / Abréviation / Abbreviazione	CdS
Adresse / Adresse / Indirizzo	Ticino
Name / Nom / Nome	
Datum / Date / Data	

## 2 Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV) / Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) / Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim)

### 2.1 Grundsätzliche Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali

La presente modifica dell'ORRPChim mira a implementare delle misure precedentemente annunciate dal Consiglio federale attraverso il «Piano d'azione per la riduzione del rischio e l'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari» (PAN), volte a ridurre il rischio residuo legato ai possibili effetti negativi dei fitosanitari. Viene in particolare proposta la limitazione temporale delle autorizzazioni speciali legate all'impiego di fitosanitari. Il possesso dell'autorizzazione speciale verrà inoltre legato alla possibilità di acquistare tali prodotti, se destinati ad esclusivo impiego professionale.

L'armonizzazione delle attività formative, l'organizzazione di un'adeguata offerta di formazione continua e la creazione di un registro nazionale delle autorizzazioni sono essenziali per permettere l'implementazione delle misure 6.3.1.1 e 6.3.1.3 del PAN e ridurre i rischi legati all'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

Accogliamo favorevolmente la proposta di introdurre una limitazione temporale delle autorizzazioni speciali, prevedendo al contempo l'obbligo di seguire una formazione continua per permettere agli interessati di rinnovare la validità di tali autorizzazioni. Abbiamo tuttavia preso atto che, rispetto alle intenzioni descritte nel PAN, la durata delle autorizzazioni speciali è stata prolungata di 3 anni (da 5 a 8 anni), diminuendo l'efficacia della misura inizialmente prevista. Riteniamo il periodo di validità di otto anni adeguato alle esigenze, anche in considerazione delle verosimili difficoltà nel garantire la frequenza dell'offerta formativa. Chiediamo tuttavia che possano essere presi in considerazione dei correttivi, volti a ripristinare l'efficacia inizialmente prevista con questa misura. Una possibilità potrebbe essere quella di aumentare le ore richieste per la formazione continua.

Non condividiamo tuttavia la proposta di prevedere una finestra temporale di soli sei mesi per il riconoscimento delle abilitazioni all'utilizzo dei prodotti fitosanitari attualmente valide. Questo lasso di tempo appare eccessivamente breve ed aumenterà inutilmente il carico amministrativo dovuto a chi dovrà sostenere nuovamente gli esami per poter ottenere la nuova autorizzazione. Il riconoscimento delle abilitazioni precedentemente rilasciate dev'essere possibile anche dopo il 30 giugno 2026

In ogni caso, riteniamo di fondamentale importanza che, se del caso attraverso la Confederazione con contributi mirati, l'offerta di formazione di base e continua possa essere garantita nel tempo anche in italiano. Infatti, per ragioni linguistiche, rispetto ad altri Cantoni, il Ticino non potrà sfruttare le sinergie che verosimilmente si verranno a creare nell'ambito dell'offerta formativa in altre regioni svizzere.

La divisione dell'attuale autorizzazione speciale per agricoltura, orticoltura e giardinaggio (OASAOG) in due autorizzazioni speciali separate appare logica e opportuna. Rimangono dei dubbi sulle possibili conseguenze che tale suddivisione potrebbe comportare per alcune categorie professionali che, verosimilmente, si ritroverebbero a dover gestire più autorizzazioni speciali per la medesima attività. Rileviamo che nel progetto la parola "Gartenbau" è stata erroneamente tradotta con "orticoltura", mentre in altri testi di legge viene generalmente tradotta con "ortoflorovivaismo". Si potrebbe anche specificare "ortoflorovivaismo e giardinaggio".

Accogliamo con favore anche il concetto secondo il quale i prodotti fitosanitari che sono autorizzati esclusivamente per uso professionale potranno essere consegnati solo a persone in possesso dell'autorizzazione speciale.

Va notato che, oltre ai costi per il perfezionamento professionale menzionati nel Rapporto esplicativo, le nuove disposizioni comporteranno anche spese supplementari per i cantoni (maggiore onere di controllo, per es. del rispetto delle norme di consegna, estese ai punti di vendita).



## 2.2 Bemerkungen zu den Artikeln und Anhängen / Remarques sur les articles et annexes / Osservazioni sugli articoli e gli allegati

Ziffer / Chiffre / Numero	Zustimmung / Approbation / Approvazione	Antrag / Proposition / Richiesta	Begründung / Justification / Motivazione
ORRPChim - Struttura	No	Piuttosto che nell'ORRPChim, le particolarità di dettaglio delle autorizzazioni speciali devono essere regolate nelle Ordinanze dipartimentali concernenti le autorizzazioni speciali per l'impiego di prodotti fitosanitari.	A livello dell'ORRPChim, dovrebbero venire disciplinate, come fino ad ora, le disposizioni di base e comuni inerenti le autorizzazioni speciali. Nel caso dei fitosanitari, il testo di revisione dell'ORRPChim considera invece dettagli altrimenti demandati alle Ordinanze dipartimentali, a differenza di tutte le altre autorizzazioni speciali (refrigeranti, piscine, conservanti del legno, ecc.).
ORRPChim - Spiegazioni dell'attuale art. 7 Manipolazione soggetta ad autorizzazione (Rapporto esplicativo, cap. 4.1.2)	In parte	L'esempio del vigneto per uso non commerciale (consumo personale), illustrato al cap. 4.1.2 del Rapporto esplicativo, dovrebbe essere specificato per quanto riguarda: i fitosanitari che possono essere utilizzati, la facoltà di acquisire un'autorizzazione speciale, la possibilità di delegare eventuali trattamenti con prodotti ad esclusivo utilizzo professionale.	L'esempio citato dal Rapporto esplicativo fa chiarezza in merito alla necessità o meno di un'autorizzazione speciale per casi limite. Allo stato attuale, in caso di esclusivo consumo personale, su un vigneto come quello citato nell'esempio, non potranno più essere impiegati prodotti ad esclusivo utilizzo professionale.  Visto che, in alcuni casi, questa situazione potrebbe creare dei problemi di ordine fitosanitario (es. trattamenti obbligatori), crediamo sia necessario specificare meglio come potranno essere gestite nella pratica situazioni come quella descritta.
ORRPChim - Art. 8 cpv. 2	No	...”di queste autorizzazioni speciali; i fornitori di servizi temporanei sono esentati da tale riconoscimento. Il riconoscimento..”	Chiediamo di stralciare la parte barrata, escludendo l'esenzione citata per i fornitori di servizio temporanei. Tale esenzione rappresenterebbe, soprattutto per i Cantoni di frontiera come il Ticino, un abbassamento del livello di protezione, anche in

Ziffer / Chiffre / Numero	Zustimmung / Approbation / Approvazione	Antrag / Proposition / Richiesta	Begründung / Justification / Motivazione
			considerazione del fatto che le possibilità di sanzionare persone domiciliate all'estero, secondo quanto indicato all'art. 11, non appaiono date.
ORRPChim - Art. 9 cpv. 2	In parte	Soppressione di una parte di frase: <sup>2</sup> Il Dipartimento competente può prevedere una limitazione temporale per le autorizzazioni speciali <del>per l'impiego e l'utilizzazione di altre sostanze e preparati soggetti ad autorizzazione.</del>	Accogliamo con favore la possibilità di limitare temporalmente la validità delle autorizzazioni speciali in generale, definendo tale possibilità all'art. 9. Segnaliamo come, a nostro giudizio, il testo barrato, come da nostra richiesta di modifica, è superfluo.
ORRPChim - Art. 9 cpv. 3	In parte	Invece che nell'ORRPChim, la definizione del periodo di validità per le singole utilizzazioni, che richiedono un'autorizzazione speciale, deve essere considerata nelle Ordinanze dipartimentali concernenti le autorizzazioni speciali per l'impiego di prodotti fitosanitari nei diversi ambiti di applicazione.  Come descritto nelle Osservazioni generali, riteniamo adeguato il periodo di validità dell'autorizzazione speciale per l'impiego di fitosanitari di otto anni.	In analogia alla regolamentazione esistente per l'autorizzazione speciale per l'impiego di fumiganti, anche per i prodotti fitosanitari sarebbe opportuno definire la durata della validità delle autorizzazioni nelle rispettive Ordinanze dipartimentali, come previsto dall'art. 9 cpv. 2.  In considerazione dei continui cambiamenti delle buone pratiche preventive e fitosanitarie, delle tecniche di applicazione, delle basi legali, ecc. chiediamo tuttavia, rispetto alle intenzioni, una maggiore frequenza / durata della formazione continua.
ORRPChim - Art. 10	Si		Accogliamo con favore questo nuovo articolo, che permette di stabilire, nelle rispettive Ordinanze dipartimentali per le autorizzazioni speciali, i requisiti e i vincoli della formazione continua.

Ziffer / Chiffre / Numero	Zustimmung / Approbation / Approvazione	Antrag / Proposition / Richiesta	Begründung / Justification / Motivazione
ORRPChim - Art. 11, cpv. 1	Si		Accogliamo favorevolmente la nuova formulazione dell'art. 11 cpv. 1, secondo la quale il titolare di un'autorizzazione speciale può essere sanzionato anche nel caso di singoli comportamenti che lo giustifichino.
ORRPChim - Art. 12a cpv. 1 lett. b	Richiesta di correzione	b. <del>orticoltura</del> <u>ortoflorovivaismo</u>	Nel settore agricoltura sono compresi la viticoltura, la frutticoltura, la campicoltura, la foraggicoltura e l'orticoltura, quest'ultima intesa come coltivazione di ortaggi (cultures maraîchères). Il termine "orticoltura" riferito alle attività di ortoflorovivaismo è quindi sbagliato. Sostituire "orticoltura" con "ortoflorovivaismo".
ORRPChim - Art 12a cpv. 2	Richiesta di modifica	2 (...) Tali spese includono la pianificazione, l'organizzazione, <u>l'amministrazione</u> , la preparazione e lo svolgimento degli esami e dei corsi di formazione ...	Secondo il rapporto esplicativo, l'organo incaricato per gli esami o/e le formazioni continue dovrà registrare e certificare i corsi seguiti dai titolari delle autorizzazioni o, nel caso degli agricoltori, fornire il codice unico per convalidare tale registrazione. La comunicazione con gli utenti e tutta l'amministrazione legata alla pianificazione, organizzazione, ecc. di questi corsi deve essere presa in considerazione nel conteggio delle spese imputabili.
ORRPChim - Art. 23a	Richiesta di modifica	Dev'essere possibile il riconoscimento delle abilitazioni rilasciate secondo il diritto previgente anche dopo il 30 giugno 2026.	Una finestra temporale di soli sei mesi per il riconoscimento delle abilitazioni all'utilizzo dei prodotti fitosanitari attualmente valide appare eccessivamente breve ed aumenterà inutilmente il carico amministrativo dovuto a chi dovrà sostenere nuovamente gli esami per poter ottenere la nuova autorizzazione.

Ziffer / Chiffre / Numero	Zustimmung / Approbation / Approvazione	Antrag / Proposition / Richiesta	Begründung / Justification / Motivazione
OPF – Art. 64, cpv. 5	In parte	I prodotti fitosanitari, ad eccezione di quelli autorizzati per utilizzo non professionale, possono essere forniti solo a un utilizzatore <b>professionale</b> o <b>commerciale</b> titolare di un permesso che lo autorizzi a utilizzare prodotti fitosanitari secondo l'articolo 7 cpv. 1 lett. a ORRPChim.	Il nuovo capoverso fornisce chiarezza su quali prodotti potranno essere forniti esclusivamente ai titolari di un'autorizzazione speciale e sulle modalità di controllo. Completa l'attuale art. 64 cpv. 4, per contro interpretabile e di difficile applicazione. L'uso del solo termine «professionale» potrebbe dare adito a dubbi per quanto riguarda l'inclusione degli utilizzatori commerciali, che invece sono citati esplicitamente nell'art 7 dell'ORRPChim. Proponiamo di utilizzare l'espressione "utilizzatore professionale o commerciale" utilizzata nell'ORRPChim.
OPF - Art. 64 cpv 5	Osservazione	L'uso dei codici QR per la verifica della validità dell'autorizzazione speciale come descritto nel rapporto esplicativo sono da favorire e da sviluppare in contemporanea con il sito internet. Questo comporta lo sviluppo di un'applicazione per la lettura del codice connessa al registro delle autorizzazioni. Non devono esserci costi supplementari per i rivenditori che scelgono anche questa soluzione in parallelo all'accesso diretto al registro.	
Allegato dell'ordinanza sugli emolumenti in materia di prodotti chimici, cap. III, numero 3	Richiesta di modifica	Rilascio <del>e prero</del> ga di un'autorizzazione speciale secondo gli art. 12 cpv. 4 e 9 cpv. 3 ORRPChim	Secondo il rapporto esplicativo (5 Ripercussioni) dopo la prima fase (2024-2026) le risorse e la gestione amministrativa necessarie per l'attuazione della nuova ordinanza saranno nettamente ridotte. Secondo l'allegato sugli emolumenti, per il rilascio di un'autorizzazione verrà fatturato

Ziffer / Chiffre / Numero	Zustimmung / Approbation / Approvazione	Antrag / Proposition / Richiesta	Begründung / Justification / Motivazione
			un importo di 50 CHF. Lo stesso importo verrà fatturato anche per il rinnovo (5.6.2). Dato che il rinnovo sarà automatico, subordinato al completamento di formazioni continue e non prevede oneri amministrativi (4.1.2, 4.3, 4.4.6), per i rinnovi, troviamo ingiustificato questo importo.
Allegato dell'ordinanza sugli emolumenti in materia di prodotti chimici, cap. III, numero 4	Richiesta di modifica	Ridurre gli emolumenti massimi previsti	Gli emolumenti massimi (troppo elevati) concernenti il raccordo all'interfaccia e l'assistenza tecnica previsti dall'allegato sugli emolumenti nell'ORRPChim non favorirà l'adesione al sistema di tutte le ditte rivenditrici.

**3 Verordnungen über die Fachbewilligung für die Verwendung von Pflanzenbehandlungsmitteln (VFB) / Ordonnances relatives au permis pour l'utilisation des produits de traitement des plantes (OPer) / ordinanze concernente l'autorizzazione speciale per l'impiego di prodotti per il trattamento delle piante (OAI)**

**3.1 VFB-L: Grundsätzliche Bemerkungen/ OPer-A: Remarques générales**

Fermo restando la possibilità di garantire nel tempo l'offerta formativa differenziata (vedi anche Osservazioni generali all'ORRPChim), accogliamo favorevolmente la divisione dell'attuale autorizzazione speciale per agricoltura, orticoltura e giardinaggio (OASAOG, rs 814.812.34) in due autorizzazioni speciali (OAS-A e OAS-O). Riteniamo che a livello di Ordinanza dipartimentale debbano essere definiti gli aspetti operativi, come i dettagli relativi alla possibilità di impiego di persone debitamente istruite da titolari dell'autorizzazione speciale.

Visto il ritmo serrato di novità in materia, dell'evoluzione delle basi legali e dello stato della tecnica, riteniamo necessario considerare un aumento delle ore definite per la formazione continua.

Nel settore agricoltura sono compresi la viticoltura, la frutticoltura, la campicoltura, la foraggicoltura e l'orticoltura, quest'ultima intesa come coltivazione di ortaggi (cultures maraîchères). Il termine "orticoltura" riferito alle attività di ortoflorovivaismo e giardinaggio è quindi sbagliato e dovrebbe essere sostituito con "ortoflorovivaismo" (o eventualmente "ortoflorovivaismo e giardinaggio").

È auspicabile che in futuro si sviluppi del materiale didattico identico per tutti, come viene fatto per la formazione agricola. Questo permetterebbe lo stesso livello di formazione in tutta la Svizzera e un aggiornamento standardizzato dei contenuti.

**3.2 VFB-L: Bemerkungen zu den Artikeln und Anhängen / OPer-A: Remarques sur les articles et annexes**

Ziffer / Chiffre / Numero	Zustimmung / Approbation / Approvazione	Antrag / Proposition / Richiesta	Begründung / Justification / Motivazione
Art. 1 cpv. 2 e 3	In parte	L'articolo deve precisare con maggiore dettaglio la regolamentazione per l'impiego di fitosanitari da parte di persone che non posseggono l'autorizzazione speciale.  Chiediamo che le informazioni indicate al capitolo 4.4.2 del Rapporto esplicativo vengano incluse nel testo dell'Ordinanza e rese quindi vincolanti.	La delega e l'istruzione sul posto comporta un delicato passaggio di responsabilità, che richiede delle regole più chiare e vincolanti a beneficio di tutti gli interessati.

Ziffer / Chiffre / Numero	Zustimmung / Approbation / Approvazione	Antrag / Proposition / Richiesta	Begründung / Justification / Motivazione
		<p>Chiediamo inoltre un capoverso che specifichi come l'avvenuta istruzione sul posto e le responsabilità dei diversi attori debbano essere documentati per iscritto.</p> <p>La formazione supplementare, menzionata nel Rapporto esplicativo per i titolari dell'autorizzazione speciale che istruiscono terzi, dovrebbe non solo venire raccomandata, ma essere vincolante.</p>	
Art. 2 cpv. 4	Richiesta di correzione	Il titolare di un'autorizzazione speciale <del>Orticoltura</del> <u>Ortoflorovivaismo (...)</u>	Errore di traduzione
Art. 8, cpv. 3, lett. f	Richiesta di modifica	<del>f. eseguono un controllo delle presenze e indicano nel Registro autorizzazioni speciali PF le informazioni sulla formazione continua seguite da ciascun partecipante entro i trenta giorni lavorativi successivi alla formazione</del> <u>forniscono i dati secondo quanto previsto dall'art. 4 dell'ordinanza sul registro delle autorizzazioni speciali PF.</u>	Si tratta di una ripetizione di quanto già previsto dall'ordinanza sul registro delle autorizzazioni speciali PF.
Art. 11	Richiesta di correzione	L'ordinanza del DATEC del 28 giugno 2005 concernente l'autorizzazione speciale per l'impiego di prodotti fitosanitari <del>in settori particolari (OASSP)</del> nell'agricoltura, nell'orticoltura e nel giardinaggio (OASAOG) è abrogata.	Viene citata l'ordinanza sbagliata.
Art. 12 cpv. 1	Richiesta di modifica	Dev'essere possibile il riconoscimento delle abilitazioni rilasciate secondo il	Vedi richiesta relativa all'art. 23a OR-RPChim

Ziffer / Chiffre / Numero	Zustimmung / Approbation / Approvazione	Antrag / Proposition / Richiesta	Begründung / Justification / Motivazione
		diritto previgente anche dopo il 30 giugno 2026.	
Allegato 2, numero 2.4	Richiesta di modifica	L'organo incaricato degli esami può prelevare un emolumento d'esame volto a coprire al massimo il tempo dedicato alla pianificazione, all'organizzazione, alla preparazione, nonché allo svolgimento degli esami, <u>nonché a far fronte alle spese d'accesso al registro delle autorizzazioni speciali.</u>	Dove necessario, l'organo incaricato deve poter recuperare eventuali spese legate all'accesso al Registro autorizzazioni speciali PF, previste dagli articoli 13 e 14 dell'ordinanza sul registro delle autorizzazioni speciali PF, nel caso in cui non dovesse venirne esonerato come richiesto all'art. 13 cpv 2 Ordinanza sul registro delle autorizzazioni speciali PF.
Allegato 3, numero 1 cpv. 2	Richiesta di modifica	Le iscrizioni si effettuano direttamente <del>presso l'organo incaricato della formazione continua</del> <u>attraverso il registro autorizzazioni speciali PF.</u>	Secondo il rapporto esplicativo, l'iscrizione dei partecipanti avviene direttamente presso gli organi della formazione continua. Per poter ridurre i costi amministrativi è necessario che il partecipante si iscriva direttamente nel Registro autorizzazioni speciali PF. Il processo di registrazione genera un codice associato al nome di ogni partecipante e visibile solo dall'organo della formazione continua. Per permettere l'operazione di convalida, una volta frequentato il corso il codice sarà fornito al partecipante, che potrà poi convalidare le proprie ore di formazione direttamente nel Registro autorizzazioni speciali PF.
Allegato 3, numero 4 cpv. 1	Richiesta di modifica	(...) La formazione continua su argomenti facoltativi <del>può superare i trenta partecipanti per insegnante; in tal caso, il numero di ore richieste per il rinnovo dell'autorizzazione speciale è computato soltanto nella misura del cinquanta per cento</del> <u>è limitata a sessanta partecipanti.</u>	È poco probabile che qualcuno parteciperebbe a un corso con 50 partecipanti, sapendo che le ore conterebbero la metà. L'obiettivo della formazione continua è sensibilizzare e formare maggiormente gli utenti. Per le ore facoltative, spesso organizzate da uffici Cantonali, limitare la partecipazione a 30 persone o dimezzare il numero di ore riconosciute porterebbe ad un



Ziffer / Chiffre / Numero	Zustimmung / Approbation / Approvazione	Antrag / Proposition / Richiesta	Begründung / Justification / Motivazione
			<p>aumento dei costi legati ai corsi, scoraggiando inoltre la partecipazione degli utenti.</p> <p>Riteniamo che per la formazione facoltativa il numero di 60 partecipanti, senza la decurtazione delle ore computabili, sia più che ragionevole.</p>
Allegato 3, Numero 5	In parte	La portata minima della formazione continua di dieci ore entro un periodo di otto anni deve essere aumentata.	Accogliamo con favore la definizione della durata minima della formazione continua obbligatoria. Alla luce dei continui cambiamenti nelle buone pratiche, nelle tecniche d'irrorazione, nei principi attivi approvati e nei requisiti legali, una formazione continua di dieci ore durante un periodo di otto anni non appare sufficiente a raggiungere gli obiettivi desiderati di riduzione del rischio.
Allegato 3 numero 6	Richiesta di modifica	L'organo incaricato della formazione continua può prelevare un emolumento per la formazione continua <del>volta volta</del> a coprire al massimo il tempo dedicato alla pianificazione, all'organizzazione, alla preparazione, <del>nonché</del> allo svolgimento della formazione continua, <del>nonché</del> a far fronte alle spese d'accesso al <u>registro delle autorizzazioni speciali</u> .	Dove necessario, l'organo incaricato deve poter recuperare eventuali spese legate all'accesso al registro delle autorizzazioni speciali, previste dagli articoli 13 e 14 Ordinanza concernente il registro delle autorizzazioni speciali per l'utilizzo di prodotti fitosanitari, nel caso in cui non dovesse venirne esonerato come richiesto all'art. 13 cpv 2 Ordinanza sul registro delle autorizzazioni speciali PF.

### 3.3 VFB-W: Grundsätzliche Bemerkungen/ OPer-F: Remarques générales

Riteniamo che a livello di Ordinanza dipartimentale vadano definiti gli aspetti operativi, come i dettagli relativi alla possibilità di impiego di persone debitamente istruite da titolari dell'autorizzazione speciale. Viste le notevoli limitazioni per l'impiego di fitosanitari nell'economia forestale, l'onere per la formazione continua è ritenuto appropriato.

È auspicabile che in futuro si sviluppi del materiale didattico identico per tutti. Questo permetterebbe lo stesso livello di formazione in tutta la Svizzera e un aggiornamento standardizzato dei contenuti.

### 3.4 VFB-W: Bemerkungen zu den Artikeln und Anhängen / OPer-F: Remarques sur les articles et annexes

Ziffer / Chiffre / Numero	Zustimmung / Approbation / Approvazione	Antrag / Proposition / Richiesta	Begründung / Justification / Motivazione
Art. 1 cpv. 2 e 3	In parte	<p>L'articolo deve precisare con maggiore dettaglio la regolamentazione per l'impiego di fitosanitari da parte di persone che non posseggono l'autorizzazione speciale.</p> <p>Chiediamo che le informazioni indicate al capitolo 4.4.2 del Rapporto esplicativo vengano incluse nel testo dell'Ordinanza e rese quindi vincolanti.</p> <p>Chiediamo inoltre un capoverso che specifichi come l'avvenuta istruzione sul posto e le responsabilità dei diversi attori debbano essere documentati per iscritto.</p> <p>La formazione supplementare menzionata nel Rapporto esplicativo per i titolari dell'autorizzazione speciale che istruiscono terzi dovrebbe non solo venire raccomandata, ma essere vincolante.</p>	<p>La delega e l'istruzione sul posto comporta un delicato passaggio di responsabilità, che richiede delle regole più chiare e vincolanti a beneficio di tutti gli interessati.</p>
Art. 8, cpv. 3, lett. e	Richiesta di modifica	<p>e. eseguono un controllo delle presenze e indicano nel Registro autorizzazioni speciali PF le informazioni sulla formazione</p>	<p>Si tratta di una ripetizione di quanto già previsto dall'ordinanza sul registro delle autorizzazioni speciali PF.</p>

Ziffer / Chiffre / Numero	Zustimmung / Approbation / Approvazione	Antrag / Proposition / Richiesta	Begründung / Justification / Motivazione
		<del>continua seguite da ciascun partecipante entro i trenta giorni lavorativi successivi alla formazione forniscono i dati secondo quanto previsto dall'art. 4 dell'ordinanza sul registro delle autorizzazioni speciali PF.</del>	
Allegato 2, numero 2.3	Richiesta di modifica	L'organo incaricato degli esami può prelevare un emolumento d'esame volto a coprire al massimo il tempo dedicato alla pianificazione, all'organizzazione, alla preparazione, <del>nonché</del> allo svolgimento degli esami, <del>nonché a far fronte alle spese d'accesso al registro delle autorizzazioni speciali.</del>	Dove necessario, l'organo incaricato deve poter recuperare eventuali spese legate all'accesso al Registro autorizzazioni speciali PF, previste dagli articoli 13 e 14 dell'ordinanza sul registro delle autorizzazioni speciali PF, nel caso in cui non dovesse venirne esonerato come richiesto all'art. 13 cpv 2 Ordinanza sul registro delle autorizzazioni speciali PF.
Allegato 3, numero 1 cpv. 2	Richiesta di modifica	Le iscrizioni si effettuano direttamente <del>presso l'organo incaricato della formazione continua attraverso il registro autorizzazioni speciali PF.</del>	Secondo il rapporto esplicativo, l'iscrizione dei partecipanti avviene direttamente presso gli organi della formazione continua. Per poter ridurre i costi amministrativi è necessario che il partecipante si iscriva direttamente nel Registro autorizzazioni speciali PF. Il processo di registrazione genera un codice associato al nome di ogni partecipante e visibile solo dall'organo della formazione continua. Per permettere l'operazione di convalida, una volta frequentato il corso il codice sarà fornito al partecipante, che potrà poi convalidare le proprie ore di formazione direttamente nel Registro autorizzazioni speciali PF.
Allegato 3, numero 4 cpv. 1	Richiesta di modifica	(...) La formazione continua su argomenti facoltativi <del>può superare i trenta parteci-</del>	È poco probabile che qualcuno parteciperebbe a un corso con 50 partecipanti, sapendo che le ore conterebbero la metà.

Ziffer / Chiffre / Numero	Zustimmung / Approbation / Approvazione	Antrag / Proposition / Richiesta	Begründung / Justification / Motivazione
		<del>panti per insegnante; in tal caso, il numero di ore richieste per il rinnovo dell'autorizzazione speciale è computato soltanto nella misura del cinquanta per cento è limitata a sessanta partecipanti.</del>	L'obiettivo della formazione continua è sensibilizzare e formare maggiormente gli utenti. Per le ore facoltative, spesso organizzate da uffici Cantionali, limitare la partecipazione a 30 persone o dimezzare il numero di ore riconosciute porterebbe ad un aumento dei costi legati ai corsi, scoraggiando inoltre la partecipazione degli utenti. Riteniamo che per la formazione facoltativa il numero di 60 partecipanti, senza la decurtazione delle ore computabili, sia più che ragionevole.
Allegato 3 numero 6	Richiesta di modifica	L'organo incaricato della formazione continua può prelevare un emolumento per la formazione continua <del>volta</del> <u>volto</u> a coprire al massimo il tempo dedicato alla pianificazione, all'organizzazione, alla preparazione, <del>nonché</del> allo svolgimento della formazione continua, <u>nonché a far fronte alle spese d'accesso al registro delle autorizzazioni speciali.</u>	Dove necessario, l'organo incaricato deve poter recuperare eventuali spese legate all'accesso al registro delle autorizzazioni speciali, previste dagli articoli 13 e 14 Ordinanza concernente il registro delle autorizzazioni speciali per l'utilizzo di prodotti fitosanitari, nel caso in cui non dovesse venire esonerato come richiesto all'art. 13 cpv 2 Ordinanza sul registro delle autorizzazioni speciali PF.

### 3.5 VFB-G: Grundsätzliche Bemerkungen/ OPer-H: Remarques générales

Fermo restando la possibilità di garantire nel tempo l'offerta formativa differenziata (vedi anche Osservazioni generali all'ORRPChim), accogliamo favorevolmente la divisione dell'attuale autorizzazione speciale per agricoltura, orticoltura e giardinaggio (OASAOG, rs 814.812.34) in due autorizzazioni speciali (OAS-A e OAS-O). Riteniamo che a livello di Ordinanza dipartimentale vadano definiti gli aspetti operativi, come i dettagli relativi alla possibilità di impiego di persone debitamente istruite da titolari dell'autorizzazione speciale.

Visto il ritmo serrato di novità in materia, dell'evoluzione delle basi legali e dello stato della tecnica, riteniamo necessario considerare un aumento delle ore definite per la formazione continua.

È auspicabile che in futuro si sviluppi del materiale didattico identico per tutti. Questo permetterebbe lo stesso livello di formazione in tutta la Svizzera e un aggiornamento standardizzato dei contenuti.

Nel caso particolare dell'OAS-O va corretta la traduzione di tutti i riferimenti a "orticoltura" come descritto in precedenza.

**3.6 VFB-G: Bemerkungen zu den Artikeln und Anhängen / OPer-H: Remarques sur les articles et annexes**

Ziffer / Chiffre / Numero	Zustimmung / Approbation / Approvazione	Antrag / Proposition / Richiesta	Begründung / Justification / Motivazione
Art. 1 cpv. 2 e 3	In parte	<p>L'articolo deve precisare con maggiore dettaglio la regolamentazione per l'impiego di fitosanitari da parte di persone che non posseggono l'autorizzazione speciale.</p> <p>Chiediamo che le informazioni indicate al capitolo 4.4.2 del Rapporto esplicativo vengano incluse nel testo dell'Ordinanza e rese quindi vincolanti.</p> <p>Chiediamo inoltre un capoverso che specifichi come l'avvenuta istruzione sul posto e le responsabilità dei diversi attori debbano essere documentati per iscritto.</p> <p>La formazione supplementare menzionata nel Rapporto esplicativo per i titolari</p>	<p>La delega e l'istruzione sul posto comporta un delicato passaggio di responsabilità, che richiede delle regole più chiare e vincolanti a beneficio di tutti gli interessati.</p>

Ziffer / Chiffre / Numero	Zustimmung / Approbation / Approvazione	Antrag / Proposition / Richiesta	Begründung / Justification / Motivazione
		dell'autorizzazione speciale che istruiscono terzi dovrebbe non solo venire raccomandata, ma essere vincolante.	
Art. 2 cpv. 4	Richiesta di correzione	(...) può ottenere un'autorizzazione speciale <del>Orticoltura</del> <u>Ortoflorovivaismo</u> a condizioni semplificate.	Errore di traduzione
Art. 8, cpv. 3, lett. e	Richiesta di modifica	e. eseguono un controllo delle presenze e <del>indicano nel Registro autorizzazioni speciali PF le informazioni sulla formazione continua seguite da ciascun partecipante entro i trenta giorni lavorativi successivi alla formazione forniscono i dati secondo quanto previsto dall'art. 4 dell'ordinanza sul registro delle autorizzazioni speciali PF.</del>	Si tratta di una ripetizione di quanto già previsto dall'ordinanza sul registro delle autorizzazioni speciali PF.
Allegato 2, numero 2.4	Richiesta di modifica	L'organo incaricato degli esami può prelevare un emolumento d'esame volto a coprire al massimo il tempo dedicato alla pianificazione, all'organizzazione, alla preparazione, <del>nonché</del> allo svolgimento degli esami, <del>nonché a far fronte alle spese d'accesso al registro delle autorizzazioni speciali.</del>	Dove necessario, l'organo incaricato deve poter recuperare eventuali spese legate all'accesso al Registro autorizzazioni speciali PF, previste dagli articoli 13 e 14 dell'ordinanza sul registro delle autorizzazioni speciali PF, nel caso in cui non dovesse venirne esonerato come richiesto all'art. 13 cpv 2 Ordinanza sul registro delle autorizzazioni speciali PF.
Allegato 3, numero 1 cpv. 2	Richiesta di modifica	Le iscrizioni si effettuano direttamente <del>presso l'organo incaricato della formazione continua</del> <u>attraverso il registro autorizzazioni speciali PF.</u>	Secondo il rapporto esplicativo, l'iscrizione dei partecipanti avviene direttamente presso gli organi della formazione continua. Per poter ridurre i costi amministrativi è necessario che il partecipante si iscriva direttamente nel Registro autorizzazioni speciali PF. Il processo di registrazione genera un codice associato al nome

Ziffer / Chiffre / Numero	Zustimmung / Approbation / Approvazione	Antrag / Proposition / Richiesta	Begründung / Justification / Motivazione
			di ogni partecipante e visibile solo dall'organo della formazione continua. Per permettere l'operazione di convalida, una volta frequentato il corso il codice sarà fornito al partecipante, che potrà poi convalidare le proprie ore di formazione direttamente nel Registro autorizzazioni speciali PF.
Allegato 3, numero 4 cpv. 1	Richiesta di modifica	(...) La formazione continua su argomenti facoltativi <del>può superare i trenta partecipanti per insegnante; in tal caso, il numero di ore richieste per il rinnovo dell'autorizzazione speciale è computato soltanto nella misura del cinquanta per cento è limitata a sessanta partecipanti.</del>	È poco probabile che qualcuno parteciperebbe a un corso con 50 partecipanti, sapendo che le ore conterebbero la metà. L'obiettivo della formazione continua è sensibilizzare e formare maggiormente gli utenti. Per le ore facoltative, spesso organizzate da uffici Cantionali, limitare la partecipazione a 30 persone o dimezzare il numero di ore riconosciute porterebbe ad un aumento dei costi legati ai corsi, scoraggiando inoltre la partecipazione degli utenti. Riteniamo che per la formazione facoltativa il numero di 60 partecipanti, senza la decurtazione delle ore computabili, sia più che ragionevole.
Allegato 3, Numero 5	In parte	La portata minima della formazione continua di sei ore entro un periodo di otto anni deve essere aumentata.	Accogliamo con favore la definizione della durata minima della formazione continua obbligatoria. Alla luce dei continui cambiamenti nelle buone pratiche, nelle tecniche d'irrorazione, nei principi attivi approvati e nei requisiti legali, una formazione continua di sei ore durante un periodo di otto anni non appare sufficiente a raggiungere gli obiettivi desiderati di riduzione del rischio.

Ziffer / Chiffre / Numero	Zustimmung / Approbation / Approvazione	Antrag / Proposition / Richiesta	Begründung / Justification / Motivazione
Allegato 3 numero 6	Richiesta di modifica	L'organo incaricato della formazione continua può prelevare un emolumento per la formazione continua <del>volta volta</del> a coprire al massimo il tempo dedicato alla pianificazione, all'organizzazione, alla preparazione, nonché allo svolgimento della formazione continua, <u>nonché a far fronte alle spese d'accesso al registro delle autorizzazioni speciali.</u>	Dove necessario, l'organo incaricato deve poter recuperare eventuali spese legate all'accesso al registro delle autorizzazioni speciali, previste dagli articoli 13 e 14 Ordinanza concernente il registro delle autorizzazioni speciali per l'utilizzo di prodotti fitosanitari, nel caso in cui non dovesse venire esonerato come richiesto all'art. 13 cpv 2 Ordinanza sul registro delle autorizzazioni speciali PF.

### 3.7 VFB-SB: Grundsätzliche Bemerkungen/ OPer-S: Remarques générales

Riteniamo che a livello di Ordinanza dipartimentale vadano definiti gli aspetti operativi, come i dettagli relativi alla possibilità di impiego di persone debitamente istruite da titolari dell'autorizzazione speciale.

Visto il ritmo serrato di novità in materia, dell'evoluzione delle basi legali e dello stato della tecnica, riteniamo necessario considerare un aumento delle ore definite per la formazione continua.

È auspicabile che in futuro si sviluppino del materiale didattico identico per tutti. Questo permetterebbe lo stesso livello di formazione in tutta la Svizzera e un aggiornamento standardizzato dei contenuti.

### 3.8 VFB-SB: Bemerkungen zu den Artikeln und Anhängen / OPer-S: Remarques sur les articles et annexes

Ziffer / Chiffre / Numero	Zustimmung / Approbation / Approvazione	Antrag / Proposition / Richiesta	Begründung / Justification / Motivazione
Art. 1 cpv. 2 e 3	In parte	L'articolo deve precisare con maggiore dettaglio la regolamentazione per l'impiego di fitosanitari da parte di persone che non posseggono l'autorizzazione speciale.	La delega e l'istruzione sul posto comporta un delicato passaggio di responsabilità, che richiede delle regole più chiare e vincolanti a beneficio di tutti gli interessati.



Ziffer / Chiffre / Numero	Zustimmung / Approbation / Approvazione	Antrag / Proposition / Richiesta	Begründung / Justification / Motivazione
		<p>Chiediamo che le informazioni indicate al capitolo 4.4.2 del Rapporto esplicativo vengano incluse nel testo dell'Ordinanza e rese quindi vincolanti.</p> <p>Chiediamo inoltre un capoverso che specifichi come l'avvenuta istruzione sul posto e le responsabilità dei diversi attori debbano essere documentati per iscritto.</p> <p>La formazione supplementare menzionata nel Rapporto esplicativo per i titolari dell'autorizzazione speciale che istruiscono terzi dovrebbe non solo venire raccomandata, ma essere vincolante.</p>	
Art. 8, cpv. 3, lett. e	Richiesta di modifica	<p>e. eseguono un controllo delle presenze e <del>indicano nel Registro autorizzazioni speciali PF le informazioni sulla formazione continua seguite da ciascun partecipante entro i trenta giorni lavorativi successivi alla formazione</del> forniscono i dati secondo quanto previsto dall'art. 4 dell'ordinanza sul registro delle autorizzazioni speciali PF.</p>	Si tratta di una ripetizione di quanto già previsto dall'ordinanza sul registro delle autorizzazioni speciali PF.
Allegato 2, numero 2.3	Richiesta di modifica	<p>L'organo incaricato degli esami può prelevare un emolumento d'esame volto a coprire al massimo il tempo dedicato alla pianificazione, all'organizzazione, alla preparazione, <del>nonché</del> allo svolgimento degli esami, <del>nonché</del> a far fronte alle spese d'accesso al registro delle autorizzazioni speciali.</p>	Dove necessario, l'organo incaricato deve poter recuperare eventuali spese legate all'accesso al Registro autorizzazioni speciali PF, previste dagli articoli 13 e 14 dell'ordinanza sul registro delle autorizzazioni speciali PF, nel caso in cui non dovesse venirne esonerato come richiesto all'art. 13 cpv 2 Ordinanza sul registro delle autorizzazioni speciali PF.

Ziffer / Chiffre / Numero	Zustimmung / Approbation / Approvazione	Antrag / Proposition / Richiesta	Begründung / Justification / Motivazione
Allegato 3, numero 1 cpv. 2	Richiesta di modifica	Le iscrizioni si effettuano direttamente presso l'organo incaricato della formazione continua <u>attraverso il registro autorizzazioni speciali PF.</u>	Secondo il rapporto esplicativo, l'iscrizione dei partecipanti avviene direttamente presso gli organi della formazione continua. Per poter ridurre i costi amministrativi è necessario che il partecipante si iscriva direttamente nel Registro autorizzazioni speciali PF. Il processo di registrazione genera un codice associato al nome di ogni partecipante e visibile solo dall'organo della formazione continua. Per permettere l'operazione di convalida, una volta frequentato il corso il codice sarà fornito al partecipante, che potrà poi convalidare le proprie ore di formazione direttamente nel Registro autorizzazioni speciali PF.
Allegato 3, numero 4 cpv. 1	Richiesta di modifica	(...) La formazione continua su argomenti facoltativi <u>può superare i trenta partecipanti per insegnante; in tal caso, il numero di ore richieste per il rinnovo dell'autorizzazione speciale è computato soltanto nella misura del cinquanta per cento è limitata a sessanta partecipanti.</u>	È poco probabile che qualcuno parteciperebbe a un corso con 50 partecipanti, sapendo che le ore conterebbero la metà. L'obiettivo della formazione continua è sensibilizzare e formare maggiormente gli utenti. Per le ore facoltative, spesso organizzate da uffici Cantionali, limitare la partecipazione a 30 persone o dimezzare il numero di ore riconosciute porterebbe ad un aumento dei costi legati ai corsi, scoraggiando inoltre la partecipazione degli utenti. Riteniamo che per la formazione facoltativa il numero di 60 partecipanti, senza la decurtazione delle ore computabili, sia più che ragionevole.

Ziffer / Chiffre / Numero	Zustimmung / Approbation / Approvazione	Antrag / Proposition / Richiesta	Begründung / Justification / Motivazione
Allegato 3, Numero 5	In parte	La portata minima della formazione continua di sei ore entro un periodo di otto anni deve essere aumentata.	Accogliamo con favore la definizione della durata minima della formazione continua obbligatoria. Alla luce dei continui cambiamenti nelle buone pratiche, nelle tecniche d'irrorazione, nei principi attivi approvati e nei requisiti legali, una formazione continua di sei ore durante un periodo di otto anni non appare sufficiente a raggiungere gli obiettivi desiderati di riduzione del rischio.
Allegato 3 numero 6	Richiesta di modifica	L'organo incaricato della formazione continua può prelevare un emolumento per la formazione continua <del>volta volta</del> a coprire al massimo il tempo dedicato alla pianificazione, all'organizzazione, alla preparazione, <del>nonché</del> allo svolgimento della formazione continua, <u>nonché a far fronte alle spese d'accesso al registro delle autorizzazioni speciali.</u>	Dove necessario, l'organo incaricato deve poter recuperare eventuali spese legate all'accesso al registro delle autorizzazioni speciali, previste dagli articoli 13 e 14 Ordinanza concernente il registro delle autorizzazioni speciali per l'utilizzo di prodotti fitosanitari, nel caso in cui non dovesse venire esonerato come richiesto all'art. 13 cpv 2 Ordinanza sul registro delle autorizzazioni speciali PF.

#### 4 Verordnung Register Fachbewilligung PSM / Ordonnance relative au register des permis PPh

##### 4.1 Grundsätzliche Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali

Questa nuova Ordinanza nasce dall'esigenza di gestire in maniera centralizzata e trasparente le autorizzazioni speciali legate all'ambito dei fitosanitari. Permetterà di ottimizzare la fornitura di dati da parte degli organi incaricati degli esami o dei corsi di formazione continua e l'accesso alle autorità e ai punti vendita per la verifica dei compiti loro attribuiti, minimizzando l'invio di documentazione cartacea.

In linea generale, questa nuova Ordinanza appare molto utile e funzionale a una gestione snella ed efficiente del nuovo assetto normativo sulle autorizzazioni speciali legate all'utilizzo di prodotti fitosanitari. Si chiede l'estensione di questo principio più in generale a tutte le autorizzazioni speciali citate all'art. 7 ORRPChim.

Siamo dunque di principio d'accordo con la creazione di autorizzazioni digitali e di un registro per la gestione amministrativa gestito dall'UFAM collegato ad altri sistemi di informazione. Questo permette un'agevole verifica delle autorizzazioni da parte dell'Ente pubblico e semplifica le operazioni di rinnovo, garantendo contemporaneamente all'utilizzatore di PF il controllo della propria situazione formativa.

Per minimizzare il carico amministrativo degli organi incaricati della formazione continua, chiediamo che tutti i partecipanti ai corsi seguano lo stesso iter per l'iscrizione ai corsi e convalida delle formazioni. Il sistema dovrebbe venire inoltre semplificato in modo da minimizzare i passaggi necessari e gli attori coinvolti. Visto che tutte le offerte di formazione vengono inserite nel Registro autorizzazioni PF, proponiamo che i partecipanti vi si iscrivano direttamente tramite il registro autorizzazioni PF. Il processo di registrazione dovrebbe generare un codice associato ad ogni partecipante e visibile solo dall'organo della formazione continua. Per permettere l'operazione di convalida, una volta frequentato il corso il codice sarà fornito al partecipante, che potrà poi convalidare le proprie ore di formazione direttamente nel Registro autorizzazioni speciali PF.

Tutti i rivenditori di PF devono essere in possesso di un accesso al sistema per il controllo delle autorizzazioni speciali. Gli emolumenti massimi, troppo elevati, previsti dall'allegato sugli emolumenti nell'ORRPChim non favoriranno l'adesione al sistema di tutte le ditte riventrici. Un controllo per verificare l'adesione al database sui PF è necessario. Inoltre i privati o gli enti pubblici che svolgono un'attività in cui prevale l'interesse pubblico devono essere esonerati dal pagamento dei costi di allacciamento e adattamento.

La decisione di non ricorrere ad una carta fisica per l'autorizzazione speciale ma di gestire il tutto unicamente tramite una banca dati centralizzata (cap. 4.3.1 del rapporto esplicativo) deve includere la possibilità di generare un documento digitale, di preferenza un codice QR, che possa essere stampato o caricato sul telefono cellulare. Vista la dimestichezza con questo tipo di codici acquisita durante l'attuale situazione sanitaria, questo sistema è da favorire e semplificherebbe il controllo presso i rivenditori.

Il sistema di verifica della validità dell'autorizzazione speciale basato su codice QR deve essere sviluppato in parallelo al sistema via internet e non deve richiedere costi supplementari per i rivenditori.

## 4.2 Bemerkungen zu den Artikeln und Anhängen / Remarques sur les articles et annexes / Osservazioni sugli articoli e gli allegati

Ziffer / Chiffre / Numero	Zustimmung / Approbation / Approvazione	Antrag / Proposition / Richiesta	Begründung / Justification / Motivazione
Art. 4, cpv. 2 lett. a	Richiesta di modifica	a. entro <del>sette giorni dall'inizio della formazione continua</del> <u>il primo marzo di ogni anno</u> ; i nomi dell'organo e della formazione continua, il luogo e la data della formazione, il numero di ore per il rinnovo dell'autorizzazione speciale, il campo o i campi di applicazione delle autorizzazioni speciali oggetto della formazione continua;	Sarebbe opportuno avere una lista dei corsi disponibili durante tutto l'anno. In questo modo i titolari dell'autorizzazione possono organizzarsi adeguatamente decidendo anticipatamente le formazioni da seguire.
Art. 4 cpv. 3	Approvazione	Questa opzione consente di ridurre il carico amministrativo ed è quindi da preferire alla trasmissione dell'attestato di presenza del titolare dell'autorizzazione da parte dell'organo incaricato della formazione continua indicata all'art. 4 cpv. 2 lett. b.	Secondo il rapporto esplicativo, gli organi incaricati della formazione continua nei settori particolari, ortoflorovivaismo ed economia forestale sono obbligati a comunicare al Registro autorizzazioni speciali PF i corsi svolti da ciascun titolare dell'autorizzazione. Anche per questi settori deve essere data la possibilità al titolare dell'autorizzazione di convalidare le proprie ore di formazione nell'apposito conto nel Registro autorizzazioni speciali PF per mezzo di un codice unico fornito dall'organo incaricato della formazione continua.
Art. 6 cpv. 2	In parte	Si propone di modificare il testo come segue: "Il titolare di un'autorizzazione speciale <del>può</del> <u>deve</u> modificare i propri indirizzi postali ed elettronici nonché il proprio numero di telefono nel Registro autorizzazioni speciali PF, ad eccezione dei titolari di autorizzazioni speciali <del>nel settore agricolo</del> i cui dati sono aggiornati automaticamente <u>da altri sistemi</u> ."	È importante che i dati di indirizzo dei titolari delle autorizzazioni speciali siano aggiornati. Il testo dovrebbe quindi essere formulato in modo più vincolante in relazione agli aggiornamenti necessari. Dato che, oltre all'agricoltura, l'attualizzazione automatica è in discussione anche per altri settori (Rapporto esplicativo, cap. 4.3.4), la disposizione di esenzione può essere generalizzata.

Ziffer / Chiffre / Numero	Zustimmung / Approbation / Approvazione	Antrag / Proposition / Richiesta	Begründung / Justification / Motivazione
Art 10	Richiesta di modifica	<del>Previo pagamento di un emolumento, i</del> <u>seguenti utenti possono ottenere l'accesso ai dati di cui all'articolo 9 tramite un'interfaccia standard: ...</u>	Gli incaricati degli esami, gli incaricati della formazione continua, i servizi pubblici che svolgono un compito di pubblico interesse devono essere in possesso di un accesso gratuito al sistema per il controllo delle autorizzazioni speciali.
Art. 13 cpv 2	Richiesta di modifica	2 I costi dell'allacciamento e dell'adattamento all'interfaccia standard secondo l'articolo 14 sono a carico degli utenti, <u>fatto salvo il caso in cui prevale un compito di pubblico interesse.</u>	I privati o gli enti pubblici che svolgono un'attività in cui prevale l'interesse pubblico devono essere esonerati dal pagamento dei costi di allacciamento e adattamento.
Art. 14	In parte	È necessario indicare esplicitamente che le autorità cantonali d'esecuzione hanno accesso gratuito ai dati del registro. La Confederazione mette a disposizione dei Cantoni la necessaria interfaccia.	Questo aspetto è di centrale importanza per un'efficace esecuzione dei compiti delegati ai Cantoni dalla Confederazione.
Art. 16	Richiesta di modifica	Dev'essere possibile il riconoscimento delle abilitazioni rilasciate secondo il diritto previgente anche dopo il 30 giugno 2026.	Vedi richiesta relativa all'art. 23a OR- RPChim